COMUNE DI PORTO AZZURRO

(PROVINCIA DI LIVORNO)

REGOLAMENTO

PER LA GESTIONE

DEL SERVIZIO DI NIDO D'INFANZIA

Approvato con Deliberazione C.C. n. 29 del 22/04/2025

Sommario

ART. 1 Oggetto del regolamento, struttura e ricettivita'
ART. 2 Carattere e finalita' dei servizi educativi per la prima infanzia
ART. 3 Forma di gestione
ART. 4 Orientamenti educativi dei servizi, facilita' di accesso e informazione sui servizi
ART. 5 Utenza potenziale dei servizi
ART. 6 Bandi pubblici e domande di iscrizione
ART. 7 Graduatorie di accesso
ART. 8 Frequenza
ART. 9 Funzionamento e inserimento
ART. 10 Tariffe
ART. 11 Coordinamento psico pedagogico
ART. 12 Organizzazione del lavoro nei servizi
ART. 13 Formazione permanente
ART. 14 Refezione
ART. 15 Norme igienico–sanitarie
ART. 16 Partecipazione delle famiglie e organi della gestione
ART. 17 Raccordo con i presidi socio-sanitari pubblici
ART. 18 Vigilanza
ART. 19 Trattamento dati
ART.20 Norme finali

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO, STRUTTURA E RICETTIVITA'

1. Il presente regolamento, nel quadro delle disposizioni di cui alla L.R.32 /2002, "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro", al Regolamento 30 luglio 2013, n. 41/R, così come modificato dal Regolamento Regionale 20 giugno 2014, n. 33/R che disciplina il funzionamento del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia nel territorio del Comune di Porto Azzurro, in ottemperanza del Decreto Legislativo 13/04/2017, n.65 "Istituzione del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino a 6 anni" e del protocollo di Intesa tra Regione Toscana, Anci Toscana e Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana.
2. Il Nido di Infanzia è denominato "Il Poggetto" si trova in Viale Europa n. 1 Loc. Poggetto a Porto Azzurro.
3. La ricettività della struttura è di 16 posti.

ART. 2 CARATTERE E FINALITA' DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

1. Il Nido d'Infanzia, quale servizio educativo e sociale per la prima infanzia, è aperto a tutti i bambini senza alcuna discriminazione e concorre con le famiglie alla crescita, cura, formazione e socializzazione dei bambini, assicurando la realizzazione di programmi educativi, il gioco, i pasti e il riposo pomeridiano.
2. Il Nido d'Infanzia accoglie bambini in età compresa fra dodici mesi e tre anni e garantisce ad ogni bambino che lo frequenti, senza alcuna distinzione di razza, religione e stato fisico, uguali opportunità di apprendimento e di crescita emotiva e cognitiva.
3. La realizzazione di tali finalità consegue, altresì, dalla stretta integrazione dei servizi con le famiglie, riconosciute come co-protagoniste del progetto educativo dei servizi, portatrici di propri valori e culture originali, nonché dei diritti all'informazione, alla partecipazione e alla condivisione delle attività realizzate all'interno dei servizi medesimi.
4. Il perseguimento di tali finalità contribuisce, infine, alla realizzazione di politiche di pari opportunità fra donne e uomini in relazione all'inserimento nel mercato del lavoro, nonché di condivisione delle responsabilità genitoriali fra madri e padri.
5. Nel loro funzionamento, i servizi educativi per l'infanzia promuovono raccordi con le altre istituzioni educative e scolastiche presenti sul territorio, con i servizi sociali e sanitari, nonché con le altre istituzioni e agenzie le cui attività toccano la realtà dell'infanzia.
6. I servizi educativi per l'infanzia sono luoghi di elaborazione, produzione e diffusione di una aggiornata cultura dell'infanzia nell'ambito del sistema di polo educativo 0-6 anni previsto e valorizzato dalla Regione Toscana.

ART. 3 FORMA DI GESTIONE

1. Il Nido d'Infanzia viene gestito mediante affidamento a terzi, ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici e della normativa vigente applicabile in materia.

ART. 4 ORIENTAMENTI EDUCATIVI DEI SERVIZI, FACILITA' DI ACCESSO E INFORMAZIONE SUI SERVIZI

1. Il Nido d'Infanzia ha lo scopo di offrire ai bambini un luogo di formazione, di socializzazione e di stimolo delle loro potenzialità affettive, cognitive, individuali e sociali, nonché di concorrere alla prevenzione di situazioni di vita familiare particolarmente problematiche.
2. Gli orientamenti educativi, nel rispetto del diritto educativo fondamentale dei genitori, saranno attuati con l'apporto di metodologie didattico-organizzative sempre aggiornate che il personale saprà proporre anche con la partecipazione delle famiglie.
3. Il Comune garantisce a tutte le famiglie potenzialmente interessate una informazione capillare sui servizi attivi e su quelli in via di attivazione al fine di:

- favorire l'accesso ai servizi;
- verificare in modo continuo la corrispondenza fra domanda e offerta di servizi.

4. I suddetti obbiettivi vengono perseguiti mediante la diffusione di materiale documentale e informativo, avvisi pubblici, anche mediante gli organi di informazione, visite dirette nei servizi e altre iniziative specifiche di vario genere.
5. Adeguate modalità di relazione, nonché procedure caratterizzate da chiarezza, semplicità e velocità verranno garantite ai cittadini per ottimizzare l'iscrizione ai servizi.
6. Il Comune garantisce ai cittadini la completa informazione sulla gestione dei servizi, ivi compresa la possibilità di accesso, su richiesta motivata, a tutti gli atti di propria competenza inerenti il funzionamento dei servizi medesimi.

ART. 5 UTENZA POTENZIALE DEI SERVIZI

1. Il servizio del Nido d'Infanzia è destinato ai bambini di età compresa fra i 12 e i 36 mesi, in regola con le vaccinazioni nel rispetto della normativa vigente, nati entro il 31 agosto dell'anno precedente a quello di iscrizione.
2. Per coloro che intendono usufruire del servizio nido da settembre, i 12 mesi devono essere compiuti alla data del 31/08.
3. La richiesta di iscrizione può essere presentata anche prima del compimento dei 12 mesi. L'età per l'ammissione si riferisce comunque sempre al mese di settembre dell'anno in corso.
4. I bambini che compiono i tre anni di età nell'anno di frequenza, continuano comunque a frequentare il nido fino alla fine dell'anno educativo in corso.
5. Nel rispetto dei termini di presentazione della domanda, possono essere ammessi alla frequenza i bambini in età utile, residenti nel Comune di Porto Azzurro.
6. L'ammissione di bambini e bambine residenti in altri Comuni è possibile solo in caso di mancanza di domande di residenti sufficienti a coprire tutti i posti disponibili. In tale eventualità, l'utente sarà chiamato al pagamento della tariffa massima prevista.
7. Le domande pervenute fuori termine di presentazione, saranno prese in considerazione solamente se si dovessero rendere disponibili dei posti e fosse esaurita la graduatoria.
8. Il criterio per l'accesso per le domande fuori graduatoria sarà quello dell'ordine cronologico, determinato dal numero di protocollo.
9. L'inserimento del bambino, avverrà il primo giorno non festivo, del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

ART. 6 BANDI PUBBLICI E DOMANDE DI ISCRIZIONE

1. Il Comune provvede, in anticipo rispetto ai tempi previsti per l'inizio del ciclo di frequenza, a dare pubblicità al servizio nei confronti dei suoi potenziali utenti mediante appositi avvisi pubblici.
Gli avvisi contengono informazioni sul tipo di servizio, sul suo funzionamento e sui criteri selettivi per l'accesso.
2. Le domande di iscrizione, rinnovo o disdetta devono essere presentate all'Ufficio Protocollo del Comune di Porto Azzurro.
3. Per coloro che vogliono usufruire dall'inizio dell'anno educativo, ai fini della predisposizione della graduatoria, la domanda di iscrizione, dovrà essere presentata nel rispetto del periodo di apertura e chiusura utile per le iscrizioni, che è determinato annualmente con un atto di natura non regolamentare.
4. Le domande presentate oltre i termini, resteranno fuori graduatoria e confluiranno in una lista di attesa formata sulla base dell'ordine cronologico.
5. La domanda, debitamente compilata, deve contenere l'indicazione di tutti gli elementi necessari alla formulazione della graduatoria.

6. Qualsiasi variazione o comunicazione deve essere inviata esclusivamente all'indirizzo e-mail protocollo@comuneportoazzurro.li.it, allegando la necessaria documentazione qualora prevista dal tipo di richiesta.
7. Per i bambini che hanno già frequentato il nido d'Infanzia nell'anno educativo precedente e che sono ancora in età utile all'accesso, occorre fare domanda di conferma all'Ufficio Scuola, all'indirizzo e-mail protocollo@comuneportoazzurro.li.it, presentata nel rispetto del periodo di apertura e chiusura utile per le iscrizioni, che è determinato annualmente con un atto di natura non regolamentare.
8. La disdetta del servizio per l'intero anno educativo successivo, deve essere data esclusivamente all'indirizzo e-mail protocollo@comuneportoazzurro.li.it, nel rispetto del periodo di apertura e chiusura utile per le iscrizioni, che è determinato annualmente con un atto di natura non regolamentare, facendone richiesta.
9. La disdetta data nel corso dell'anno educativo, comporta il pagamento dell'intera quota mensile, in riferimento al mese della disdetta.
10. La disdetta data nel corso dell'anno educativo, ove non vi siano altri utenti in lista d'attesa per l'inserimento, comporta il pagamento del 50% della quota, per i mesi rimanenti sino alla chiusura estiva.

ART. 7 GRADUATORIE DI ACCESSO
1. Sono previsti criteri che favoriscano l'accesso, nell'ordine:
a) priorità assoluta ai bambini con disabilità, che presentano minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali per le quali si ritiene prioritario l'inserimento al Nido d'Infanzia, previa certificazione medica rilasciata dal competente servizio sanitario pubblico, ai sensi della L. 104/92.
b) ai bambini appartenenti ad un nucleo familiare in condizione di disagio sociale o economico, attestato dai servizi sociali dell'A.S.L. Toscana Nord ovest, non entrano in graduatoria e hanno la precedenza nell'ammissione all'asilo nido.
2. Ai bambini in situazioni di svantaggio psico-fisico e sociale sarà assegnato, sentiti al riguardo i servizi sociali della A.S.L. Toscana Nord Ovest, personale educativo di sostegno che agirà in accordo con il personale educativo di ruolo ed anche in compresenza del medesimo. Il programma di inserimento sarà definito in accordo con gli enti e le istituzioni competenti.
3. Le graduatorie di ammissione sono formulate in base ai seguenti punteggi:

Orfano di entrambi i genitori	40
Orfano di un genitore; riconosciuto da un solo genitore;	15
Nucleo familiare anagrafico monogenitoriale	7
Per ogni minore convivente di età inferiore a 3 anni al 31 dicembre dell'anno in corso, non frequentante il nido	6
Per ogni minore convivente di età inferiore a 3 anni al 31 dicembre dell'anno in corso, frequentante il nido	3
Per ogni minore convivente di età non inferiore a 3 anni e inferiore a 6 al 31 dicembre dell'anno in corso	2
Per ogni minore convivente di età non inferiore a 6 anni ed inferiore ad 11 al 31 dicembre dell'anno in corso	1
Per ogni componente il nucleo familiare con invalidità certificata non inferiore al 74%	15

Madre convivente in stato di gravidanza	1
Per ogni genitore impegnato in attività lavorativa di carattere autonomo, subordinato o parasubordinato con orario medio superiore a 34 ore settimanali, anche con contratti a tempo determinato o atipici che siano in vigore al momento della presentazione della domanda e almeno fino al 31 maggio dell'anno successivo	6
Per ogni genitore impegnato in attività lavorativa di carattere autonomo, subordinato o parasubordinato con orario medio superiore a 24 ore settimanali, anche con contratti a tempo determinato o atipici che siano in vigore al momento della presentazione della domanda e almeno fino al 31 maggio dell'anno successivo; insegnanti a tempo pieno per più di sei mesi	5
Per ogni genitore impegnato in attività lavorativa di carattere autonomo, subordinato o parasubordinato con orario medio uguale o superiore a 18 ore settimanali, anche con contratti a tempo determinato o atipici che siano in vigore al momento della presentazione della domanda e almeno fino al 31 maggio dell'anno successivo; insegnanti a tempo parziale per più di sei mesi	4
Per ogni genitore impegnato in attività lavorativa di carattere autonomo, subordinato o parasubordinato, anche con contratti a tempo determinato o atipici che siano in vigore al momento della presentazione della domanda e almeno fino al 15 settembre dell'anno in corso	3
Per ogni genitore iscritto al Centro per l'Impiego come disponibile al lavoro, e per il quale non sia stato sospeso lo stato di disoccupazione	2

4. Tutte le dichiarazioni devono far riferimento alla data di presentazione della domanda. L'aver presentato domanda di iscrizione l'anno precedente senza essere stato ammesso alla frequenza costituisce titolo di precedenza a parità di punteggio. In caso di ulteriore parità ha la precedenza il minore d'età. La retta di frequenza è quantificata con riferimento all'I.S.E.E. del nucleo familiare del bambino. Il Comune è tenuto a garantire la possibilità di ammissioni straordinarie in casi di emergenza, anche in condizioni di momentaneo soprannumero. La situazione di emergenza, tale da arrecare pregiudizio per il minore, deve essere attestata dai Servizi Sociali dell'A.S.L. Toscana Nord ovest. I bambini e le bambine già frequentanti un servizio per l'infanzia nell'anno scolastico precedente hanno diritto di precedenza nell'accesso al servizio per l'anno successivo. Tale diritto è sottoposto alla condizione della presentazione di apposita riconferma di iscrizione entro il 30 aprile di ogni anno.

ART. 8 – FREQUENZA

1. I servizi educativi per la prima infanzia inseriti nel sistema pubblico dell'offerta garantiscono:

- La realizzazione, in anticipo rispetto all'inizio del ciclo annuale di funzionamento del servizio e, comunque, prima dell'inizio della frequenza, di un incontro con le famiglie di nuova iscrizione all'interno del servizio, per la presentazione generale del medesimo;
- La realizzazione di un colloquio individualizzato preliminare all'inizio della frequenza;
- Forme di inserimento accompagnate dalla presenza iniziale di un adulto familiare e rispettose dei ritmi individuali dei bambini.
2. Tutte le iniziative e situazioni propedeutiche all'inizio della frequenza dei bambini sono orientate, in particolare, a promuovere la conoscenza reciproca e la condivisione delle regole d'uso dei servizi da parte delle stesse famiglie, nonché a favorire il buon inserimento dei bambini.
4. Il progetto organizzativo dei servizi educativi per l'infanzia e la possibilità di realizzare pienamente le opportunità educative in essi presenti si fondano, in particolare, sul presupposto della regolare frequenza da parte dei bambini. Le famiglie sono chiamate alla realizzazione di questa condizione, per consentire il massimo beneficio ai bambini e a loro medesime, nonché per consentire un funzionamento razionale e stabile dei servizi. Ad assenze prolungate e/o ingiustificate può conseguire la perdita del diritto di frequenza, mediante apposito provvedimento del Comune.
5. L'ammissione di bambini portatori di handicap si accompagna, in relazione all'entità del disagio, all'incremento del personale assegnato mediante attribuzione dell'educatore in ambito di assistenza specialistica all'handicap, secondo monte orario definito dalla ASL.
6. I colloqui preliminari si svolgono nella prima settimana di settembre o, comunque, alcuni giorni prima dell'inizio della frequenza. Alla famiglia viene altresì richiesto, nei primi giorni di frequenza del bambino, di garantire la presenza di un genitore o di altra figura familiare adulta per il periodo di presenza quotidiana del bambino nel servizio. I nuovi inserimenti di bambini si realizzano, di norma, nel mese di settembre; nel caso che, in corso d'anno, risultino liberi alcuni posti, si procede ad ulteriori inserimenti attingendo dall'ultima graduatoria approvata.
7. Nei nidi d'infanzia, la frequenza dei bambini che, all'inizio dell'anno educativo, non hanno i requisiti di età per frequentare la scuola dell'infanzia prosegue fino alla conclusione dell'anno scolastico.
8. I bambini portatori di handicap possono avere deroghe sulle modalità di accesso al servizio su indicazione della ASL e dei PEI.
9. La frequenza al nido d'infanzia può cessare per:
- rinuncia da parte della famiglia del bambino da comunicarsi esclusivamente all'indirizzo e-mail protocollo@comuneportoazzurro.li.it;
- assenza ingiustificata superiore a 15 giorni (fermo restando il pagamento della quota di compartecipazione per il mese in corso);
- mancato pagamento, totale o parziale, della quota di compartecipazione per due mesi consecutivi, ferma in ogni caso l'azione legale per il recupero del credito;
- quando, all'inizio di ciascun anno educativo (settembre) non risultino totalmente pagate le quote di compartecipazione riferite al precedente anno educativo.
10. Il Responsabile dell'Area Amministrativa, con proprio provvedimento, comunica alla famiglia la perdita al diritto alla frequenza dell'asilo nido del bambino.

ART. 9 FUNZIONAMENTO E INSERIMENTO

1. I servizi educativi per la prima infanzia sono aperti dal lunedì al venerdì e prevedono due possibilità di frequenza:
– tempo corto: 8.00 – 13.30
- tempo lungo: 8.00 – 15.30
2. L'anno educativo prevede 45 settimane di apertura, con la chiusura di 49 giorni nei seguenti periodi*:*
Santo Natale dal 16 dicembre al 12 gennaio (28 giorni);

Santa Pasqua: da giovedì santo a lunedì di Pasquetta (5 giorni) con mutevole calendarizzazione annuale;
Carnevale: 6 giorni con mutevole calendarizzazione annuale
Dal 6 ottobre al 15 ottobre (10 giorni)
3. Il giorno di inizio e di fine dell'anno educativo viene determinato annualmente.
4. Ogni bambino viene riconsegnato solo ai genitori. Può essere consegnato ad altri solo in presenza di delega scritta consegnata da un genitore al personale del nido. La persona delegata deve esibire un documento di identità.
5. In seguito all'approvazione della Legge Regionale n. 8 del 28.02.2023, nella Regione Toscana è abolito l'obbligo, per le famiglie dei bambini e delle bambine che frequentano le scuole e i nidi d'infanzia comunali, di presentare certificati medici per la riammissione dopo cinque giorni di assenza.
6. L'eventuale somministrazione di farmaci può essere effettuata dal personale del nido solo in presenza di dettagliate istruzioni sottoscritte da un medico. Il medico deve attestare l'indispensabilità del farmaco e la necessità di somministralo durante le ore di permanenza nel servizio educativo.
7. L'ammissione del bambino al nido d'infanzia viene comunicata via e-mail, con l'indicazione della data prevista per l'inizio dell'inserimento dal soggetto gestore.
8. Il primo inserimento del bambino al nido d'infanzia è preceduto da un colloquio fra genitore/i e coordinatore.
9. L'inserimento del bambino avviene con la presenza di un genitore secondo tempi e modi concordati tra famiglia e personale educativo del nido d'infanzia e comunque nel pieno rispetto della personalità e dei bisogni di ogni singolo bambino.
10. L'inserimento del bambino, in caso di anno educativo già iniziato, avverrà il primo giorno non festivo del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

ART. 10 – TARIFFE
1. Il Comune con proprio atto di giunta determina le tariffe e i criteri di partecipazione economica degli utenti alle spese di gestione dei servizi, differenziando la stessa in base al contributivo della famiglia. La verifica di quest'ultimo viene effettuata tramite l'IS.E.E. minorenni (art. 7 DPCM 159/2013).
2. Al mancato pagamento della tariffa di frequenza per due mesi consecutivi consegue la perdita del diritto di frequenza, mediante apposito provvedimento del Comune. Il pagamento della tariffa mensile è dovuto anche in caso di prolungate assenze dal servizio.
3. Qualora l'assenza per motivi diversi dalla malattia si protragga per più di 60 giorni consecutivi, il Responsabile dell'Area Amministrativa procede all'esclusione del bambino dal servizio ed all'assegnazione del posto ad altro bambino in lista di attesa. Per i bambini inseriti nel servizio nel corso dell'anno scolastico, la tariffa è applicata a decorrere dalla data fissata per l'inserimento.
4. La tariffa è, altresì, proporzionalmente ridotta nel caso in cui l'utente, entro il mese di febbraio, dimetta volontariamente il bambino dal servizio nel corso del mese, a condizione che le dimissioni siano comunicate entro e non oltre il decimo giorno del mese stesso, ovvero entro il decimo giorno dalla data fissata per l'inserimento. Qualora la rinuncia al servizio avvenga successivamente al mese di febbraio, l'utente è tenuto al pagamento della retta mensile scontata al 50% fino alla fine dell'anno educativo e/o eventualmente fino al subentro di altro utente. Il pagamento per l'intero anno educativo non è dovuto, in caso di rinuncia al servizio anche oltre il mese di febbraio, in caso di trasferimento di residenza dei genitori o nel caso in cui venga meno l'impegno lavorativo di uno dei genitori.
5. Il pagamento della tariffa viene effettuato anticipatamente entro il giorno 10 del mese in corso. Al mancato pagamento entro i termini stabiliti consegue un provvedimento di diffida all'adempimento dovuto entro 10 giorni, trascorsi i quali, consegue la sospensione del bambino dall'Asilo Nido. Trascorsi venti giorni dalla data di sospensione, e in assenza di regolarizzazione della situazione del

pagamento, si procede alla dimissione del bambino dal nido mediante provvedimento del Responsabile dell'Area amministrativa e al recupero delle somme con aggravio di spesa che l'Ente sosterrà a carico dei genitori.
6. La Giunta comunale con propria deliberazione stabilisce che i bambini non residenti a Porto Azzurro siano tenuti a corrispondere il prezzo massimo della retta corrispondente al costo di gestione del servizio fatturato al Comune dalla Cooperativa o Società per ogni iscritto. Nel medesimo atto, per i bambini residenti, la Giunta stabilisce gli eventuali casi di riduzione o variazione delle tariffe qualora anche un solo genitore presti attività lavorativa a Porto Azzurro. Detti importi possono essere rivisti al variare dei costi di gestione dell'asilo nido, sempre con atto di Giunta Comunale.
7. Per l'accertamento della veridicità della dichiarazione sostitutiva unica presentata ai sensi del D.P.R. n.445 del 28/12/2000, l'Amministrazione Comunale effettua controlli a campione avvalendosi delle informazioni in proprio possesso e di quelle di altri enti dell'Amministrazione Pubblica.
8. In caso di non coincidenza tra quanto dichiarato e quanto accertato dall'Autorità competente, l'Amministrazione Comunale provvede a dichiarare la decadenza, con decorrenza dall'inizio della frequenza del servizio. A tal fine provvede altresì al recupero degli arretrati, oltre a interessi di legge ed eventuali altre spese.
9. L'Amministrazione Comunale, nei casi di dichiarazioni che possono presentare i caratteri di uno degli illeciti richiamati dall'art.76 del D.P.R. del 28/12/2000, n.445, denuncia il fatto all'Autorità Giudiziaria.

ART. 11 COORDINAMENTO PSICO PEDAGOGICO

1. Il gestore del nido di infanzia ne garantisce la direzione gestionale e di coordinamento pedagogico per assicurare la qualità, la coerenza e la continuità degli interventi sul piano educativo, nonché l'omogeneità e l'efficienza sul piano organizzativo e gestionale.
2.Le funzioni di coordinamento pedagogico sono svolte da soggetti in possesso di titoli di studio di cui all'art. 15 del Regolamento regionale 30/07/2013, n. 41/R, che si sostanziano nelle seguenti specifiche attività:
- supervisione sul gruppo degli operatori del singolo servizio;
- elaborazione, monitoraggio e valutazione del progetto pedagogico e del progetto educativo;
- coordinamento delle iniziative di partecipazione delle famiglie;
- aggiornamento e formazione del personale;
- raccordo con il coordinamento gestionale e pedagogico comunale e con i servizi socio – sanitari e promozione della continuità con la scuola dell'Infanzia;
- raccordo fra le attività gestionali e le attività pedagogiche.
- Organizzazione dei rapporti con la ASL per quanto attiene la disabilità e organizzazione dei PEI.
3. Lo sviluppo delle funzioni di cui al precedente comma garantisce l'unitarietà, la coerenza e la continuità degli interventi, nonché la loro verifica di efficacia, anche nella direzione di ottimizzare, nell'ambito degli standard prescritti dalla normativa vigente, l'impiego razionale delle risorse.
4.La figura di coordinatore pedagogico è individuata dalla cooperativa / società gestore del servizio che abbiano i requisiti e titoli sopra descritti.

ART. 12 ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO NEI SERVIZI

1. Il personale educativo e ausiliario è assegnato ai singoli servizi nel rispetto delle normative contrattuali in materia di profili professionali e di rapporto numerico personale - bambini tenendo conto del complessivo orario di apertura e dell'articolazione dei turni.
2. Il personale educativo e ausiliario assegnato al servizio di asilo nido costituisce il Gruppo di operatori.

3. Il Gruppo degli operatori, nel quadro degli indirizzi dati, è responsabile dell'elaborazione e dell'aggiornamento permanente del progetto educativo del servizio e adotta, a tale scopo, quale strategia privilegiata, la modalità collegiale di organizzazione del proprio lavoro.
4. Gli educatori garantiscono un raccordo continuo con le famiglie, promuovendo la loro partecipazione alle attività e alla vita dei Servizi e organizzando allo scopo un programma organico e coerente di situazioni di incontro (colloqui, incontri di piccolo gruppo o di sezione, assemblee, riunioni di lavoro, incontri di discussione, feste, etc.) che si svolgono con regolarità nel corso dell'anno.
5. Per ricoprire il ruolo di educatore è necessario il possesso di uno dei titoli di studio previsti all'art.13 del Regolamento regionale 30 luglio 2013, n. 41/R. Costituisce requisito per prestare servizio nei nidi d'infanzia il non aver riportato condanna definitiva per i delitti non colposi di cui al libro II, titoli IX, XI, XII e XIII del codice penale, per la quale non sia intervenuta la riabilitazione.
Educatori e operatori, per lo svolgimento delle funzioni di cui ai precedenti commi, utilizzano una quota di orario diversa da quella utile a garantire l'orario di apertura del servizio all'utenza. L'orario di lavoro degli educatori prevede la disponibilità di un monte ore annuale per attività di programmazione, gestione sociale e aggiornamento.
6. Le attività educative all'interno dei servizi sono organizzate privilegiando situazioni di piccolo gruppo e sono tese alla valorizzazione delle diversità individuali. Adeguate strategie sono adottate per consentire un ambientamento graduale e attivo dei bambini e delle bambine alla nuova situazione nei primi giorni di frequenza, ivi compresa la previsione della presenza di un familiare in detto periodo.
7. L'individualizzazione del rapporto degli educatori con i singoli bambini e bambine, con particolare riguardo alle situazioni di cura personale, e con i genitori consente di stabilire un tessuto di sicurezze e di fiducia sul quale si costruisce positivamente, nel tempo, l'esperienza dei bambini e delle bambine nei servizi. Una attenta predisposizione dell'ambiente e delle risorse di materiali al suo interno promuovono nei bambini e nelle bambine la capacità di orientarsi attivamente e consapevolmente fra le diverse possibilità di gioco favorendo la progressiva autonomia delle scelte e lo strutturarsi di contesti di relazione fra bambini e fra bambini e adulti.
8. L'organizzazione dei tempi quotidiani secondo una matrice di regolarità e continuità sollecita lo strutturarsi nei bambini e nelle bambine di aspettative e intenzioni nei confronti delle diverse esperienze.
9. L'organizzazione complessiva e armonica, da parte degli educatori, delle diverse situazioni di cura, gioco e socialità è tesa a rendere piacevole e produttiva l'esperienza dei bambini e delle bambine all'interno dei servizi.

ART. 13 FFORMAZIONE PERMANENTE

1.La formazione degli educatori e del personale ausiliario è svolta in ogni servizio educativo nell'ambito di una programmazione annuale e ne è garantita la continuità nel tempo.

2.I soggetti che svolgono funzioni di coordinamento pedagogico frequentano annualmente percorsi di formazione inerenti alle materie pedagogiche, gestionali e organizzative per almeno quindici ore annue.

ART. 14 REFEZIONE

1. L'Amministrazione Comunale assicura il funzionamento della mensa per tutto il periodo di apertura del nido d'infanzia.

2. L'alimentazione dei bambini viene attuata sulla base di una dieta bilanciata predisposta dall'Amministrazione Comunale, in collaborazione con il competente servizio della ASL n. 9.

3. La dieta proposta risulta completa per tutto il periodo di permanenza del bambino presso il nido d'Infanzia al fine di garantire una corretta ed equilibrata alimentazione giornaliera del bambino.

4. Il menù giornaliero è reso noto mediante affissione all'albo del nido d'infanzia

5.Nei nidi d'infanzia comunali viene erogato un servizio di mensa sia per i bambini e le bambine che per il personale, anche in caso di frequenza a tempo ridotto. Per i bambini e le bambine che frequentano l'Asilo nido i genitori hanno facoltà di presentare, prima dell'inizio della frequenza, dieta personalizzata prescritta dal pediatra di base. Eventuali variazioni rispetto al menù previsto debbono essere motivate con la presentazione di un certificato medico che ne attesti la necessità. È prevista una dieta specifica prescritta dal pediatra di famiglia per i/le bambini/e che tornano dopo una gastroenterite.

6. Alla refezione non possono essere ammesse persone estranee al servizio.

ART. 15 NORME IGIENICO–SANITARIE

1. Al Nido d'Infanzia vengono garantite tutte le norme igienico-sanitarie relative alla cura ed alla pulizia del bambino quali: l'utilizzo dei guanti monouso durante il cambio, salviette personali disinfezione di tettarelle e succhiotti.

ART. 16 PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE E ORGANI DELLA GESTIONE

1. Il comune garantisce la costituzione di organismi di partecipazione delle famiglie, denominati consigli dei servizi, per favorire la condivisione delle strategie di intervento, al fine di implementare la qualità delle esperienze di crescita e formazione realizzate dai bambini e dalle bambine durante la frequenza.

2. A tale scopo presso il Nido d'Infanzia del Comune di Porto azzurro è istituito il "Consiglio del servizio", così composto:

- due rappresentanti dei genitori eletti dall'assemblea dei genitori;
- un educatore rappresentante del personale del Nido d'Infanzia, designato dal personale stesso;
- il Funzionario dell'Area cui fa capo il servizio o suo delegato;
- il Coordinatore gestionale e pedagogico responsabile del Nido d'Infanzia;
- il Coordinatore gestionale e pedagogico del Comune;
- l'Assessore Comunale alla Pubblica Istruzione;

3. Il Presidente è eletto dal Consiglio tra i rappresentanti dei genitori; convoca le riunioni del Consiglio, d'intesa con il Funzionario Comunale.

4. Il Consiglio del servizio è rinnovato annualmente, i suoi componenti sono immediatamente rieleggibili, i genitori ne possono far parte nei limiti del periodo di effettiva utenza del servizio.

5. Il Consiglio del servizio assume le sue decisioni con il voto favorevole della metà più uno dei suoi componenti.

ART. 17 RACCORDO CON I PRESIDI SOCIO-SANITARI PUBBLICI

1. Il soggetto gestore di un servizio educativo per la prima infanzia è tenuto ad assicurare gli opportuni raccordi con i presidi socio-sanitari pubblici del territorio in ordine alle seguenti materie:
- informazione, prevenzione e sorveglianza igienico-sanitaria;
- disciplina delle segnalazioni di casi di disagio fisico, psicologico, sociale.

ART. 18 - VIGILANZA

1.Il Comune vigila sul funzionamento dei servizi educativi mediante almeno due ispezioni annuali senza preavviso, al fine di verificare il benessere dei bambini e delle bambine e l'attuazione del progetto pedagogico ed educativo del servizio.

2. Qualora il soggetto titolare o gestore non consenta al comune le ispezioni o il monitoraggio dei servizi, quest'ultimo provvede alla sospensione dell'autorizzazione o dell'accreditamento.

3. Qualora il Comune rilevi la perdita dei requisiti previsti per il rilascio dell'autorizzazione o dell'accreditamento, provvede, previa diffida per l'adeguamento, alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione o dell'accreditamento.
4. Qualora il comune accerti la presenza di un servizio educativo privo dell'autorizzazione al funzionamento, dispone con effetto immediato la cessazione dell'attività.

ART. 19 TRATTAMENTO DATI

1. Il Comune utilizzerà i dati personali e sensibili degli utenti ad esclusivi fini istituzionali ed in relazione all'organizzazione delle mense scolastiche. Per i suddetti fini i dati verranno trasmessi anche alla cooperativa / società appaltatrice del servizio ai sensi della normativa vigente in materia.

2. Al momento della presentazione della domanda di iscrizione al servizio, ai genitori verrà fornita l'informativa di cui alla normativa vigente in materia.

ART.20 – NORME FINALI

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento si fa espresso riferimento al Regolamento
regionale 30 luglio 2013, n. 41/R nel testo vigente.